



COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 14 del 26-07-2021

In sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

CODICE ENTE: 10086

OGGETTO:RIDUZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

Fogaroli Luigi	P	VEZZOLI ALEX	A
BREVI GIUSEPPE	P	TRAPLETTI ANDREA	P
MONTANELLI GIUSEPPE	P	BETTINI CHIARA	P
FINOTTO RINO	P	COLLEONI PAOLO	P
PEZZOTTA NATALINA	P	PALLADINI LINDA	P
BIAVA LUCA	P	FOGAROLI CAMILLA	A
LORENZI SERGIO	P		

Presenti n. 11 e assenti 2

Partecipa il Segretario Generale XIBILIA PAOLA MARIA

Assume la presidenza Fogaroli Luigi in qualità di Sindaco

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile: S

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno. Passa quindi la parola al vicesindaco Trapletti Andrea che illustra l'argomento:

Si è ritenuto opportuno disporre riduzioni utilizzando risorse della zona rossa. Abbiamo cercato parametri oggettivi e soluzioni equilibrate; ci siamo chiesti se applicare a favore delle utenze domestiche; legge i dati della raccolta. Formulata la proposta di riduzione famiglie 12%, riduzione 10% per serie di categorie che non hanno avuto particolari chiusure, 50% per attività più toccate dalle chiusure, 90% ai commercianti per dare un segnale di solidarietà e vicinanza.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

CONSIDERATO che l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

DATO ATTO che il comune di Costa di Mezzate con deliberazione del consiglio comunale n. 14, del 26/09/2020, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - Tari;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale del 30.06.2021 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

RITENUTO:

- che tra i molteplici effetti provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- che è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";

VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";

VISTO, altresì, il comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 99 del 30.06.2021, il quale recita testualmente: "All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli

effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione";

RITENUTO necessario ed opportuno con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- a) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 12%, per tutte le utenze domestiche

- b) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 10%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
 - Cat. 2 - Campeggi, distributori carburanti
 - Cat. 4 - Esposizioni, autosaloni
 - Cat. 8 - Uffici, agenzie
 - Cat. 9 - Banche ed istituti di credito, studi professionali
 - Cat. 12 - Attività artigianali tipo botteghe – escluse attività di parrucchieri, estetisti, rivendita fiori e pizzerie d'asporto
 - Cat. 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - Cat. 14 - Attività industriali con capannoni di produzione
 - Cat. 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici – escluso locali di vendita e somministrazione alimenti e bevande

- c) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 50%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
 - Cat.11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze – escluse farmacie

- d) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 90%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
 - Cat.10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - Cat. 12 - Attività artigianali tipo botteghe – solo attività di parrucchieri, estetisti, rivendita fiori e pizzerie d'asporto
 - Cat. 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici – solo per locali di vendita e somministrazione alimenti e bevande
 - Cat.16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
 - Cat.17 - Bar, caffè, pasticceria
 - Cat.19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97 2° comma – del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di INTRODURRE, solo per l'anno 2021, e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce delle emergenze Covid-19 le seguenti riduzioni tariffarie:

- a) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 12%, per tutte le utenze domestiche

- b) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 10%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
 - Cat. 2 - Campeggi, distributori carburanti
 - Cat. 4 - Esposizioni, autosaloni
 - Cat. 8 - Uffici, agenzie
 - Cat. 9 - Banche ed istituti di credito, studi professionali
 - Cat. 12 - Attività artigianali tipo botteghe – escluse attività di parrucchieri, estetisti, rivendita fiori e pizzerie d'asporto
 - Cat. 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - Cat. 14 - Attività industriali con capannoni di produzione
 - Cat. 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici – escluso locali di vendita e somministrazione alimenti e bevande

- c) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 50%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
 - Cat.11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze – escluse farmacie

- d) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 90%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
 - Cat.10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - Cat. 12 - Attività artigianali tipo botteghe – solo attività di parrucchieri, estetisti, rivendita fiori e pizzerie d'asporto
 - Cat. 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici – solo per locali di vendita e somministrazione alimenti e bevande
 - Cat.16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
 - Cat.17 - Bar, caffè, pasticceria
 - Cat.19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Di DARE ATTO che le riduzioni tariffarie sono stimate complessivamente in € 59.060,00 e

saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, ovvero mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
Fogaroli Luigi**

**Il Segretario Generale
XIBILIA PAOLA MARIA**

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
